



Circolare Speciale **55/2021** pagine: 8

## Decreto fisco-lavoro pubblicato in Gazzetta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.10.2021, n. 252 il [D.L. 21.10.2021 n. 146](#), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 22.10.2021. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

## MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

## Rimessione in termini per Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Art. 1

- Il versamento delle rate da corrispondere **nell'anno 2020** e di quelle da corrispondere il **28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021** ai fini delle definizioni agevolate:
  - dei carichi affidati all'agente della riscossione [**rottamazione-ter** (art. 3 D.L. 119/2018)];
  - dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea (art. 5 D.L. 119/2018);
  - della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 16-bis D.L. 34/2019);
  - dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 [**saldo e stralcio** (art. 1, cc. 190-193 L. 145/2018)];
 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se **effettuato integralmente**, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018, **entro il 30.11.2021**.
- Come confermato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la tolleranza di 5 giorni (6.12.2021).

## Estensione termine di pagamento per cartelle di pagamento

Art. 2

- Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione **dal 1.09 al 31.12.2021**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50, c. 1 D.P.R. 602/1973), in **150 giorni (anziché 60 giorni)**.
- L'estensione non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, né le ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali.

## Estensione della rateazione per i piani di dilazione

Art. 3

- Relativamente
  - ai piani di dilazione in essere **alla data dell'8.03.2020**;
  - ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste **presentate fino al 31.12.2020**, gli effetti della decadenza [art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) D.P.R. 602/1973] si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, **di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive**.
- I debitori che, alla **data del 22.10.2021**, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) in essere alla data dell'8.03.2020, sono **automaticamente riammessi ai medesimi piani**, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato **al 31.10.2021** (anziché 30.09.2021), ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.
- Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:
  - a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo **dal 1.10.2021 al 22.10.2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  - b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato alcune [Faq](#) relative alle nuove disposizioni.

## Credito d'imposta attività teatrali e degli spettacoli dal vivo

Art. 5, c. 5

- Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e gli spettacoli dal vivo e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato (art. 36-bis D.L. 41/2021) **può essere utilizzato solo in compensazione**, essendo stata abrogata la possibilità di utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa.

## Riversamento credito d'imposta R&amp;S

Art. 5, cc. 7-12

- I soggetti che alla **data del 22.10.2021** hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013), maturato a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, possono effettuare il **riversamento dell'importo del credito utilizzato**, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che, nei periodi d'imposta indicati al punto precedente, abbiano **realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo** ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.
- Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato la disciplina in relazione all'ambito soggettivo e alla territorialità, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, c. 72 L. 145/2018.
- La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano **commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
- L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni

della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

- I soggetti decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei propri poteri, dopo la comunicazione, accertino condotte fraudolente.
- I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il **30.09.2022**, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.05.2022.
- L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato **entro il 16.12.2022**. Il versamento può essere effettuato **in 3 rate** di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17.12.2022, gli interessi calcolati al tasso legale.
- Il riversamento degli importi dovuti è effettuato **senza avvalersi della compensazione** nel modello F24.
- La procedura prevista si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.
- In caso di riversamento rateale, l'omesso pagamento di **una delle rate** entro la scadenza prevista comporta il **manca-to perfezionamento** della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una **sanzione pari al 30%** degli stessi e degli interessi (nella misura prevista dall'art. 20 D.P.R. 602/1973), con decorrenza dalla data del 17.12.2022.
- In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è **esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione** (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000).
- La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato **accertato con un atto di recupero crediti**, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22.10.2021. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22.10.2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

#### Estensione nuovi massimali di aiuti di Stato

Art. 5, c. 13

- L'art. 1, c. 13 D.L. 41/2021 è integrato per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (**contributo start-up, definizione agevolata, esenzione 1ª rata Imu, contributo a fondo perduto, proroga credito d'imposta locazioni**).

#### Delegati all'invio delle dichiarazioni

Art. 5, c. 14

- Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica, mediante il servizio telematico Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse anche gli **iscritti nel registro dei revisori legali**.

#### Nuova disciplina Patent box

Art. 6

- I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni del patent box.
- L'opzione ha **durata per 5 periodi** d'imposta ed è **irrevocabile e rinnovabile**.
- Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
- Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati che esercitano l'opzione in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, **sono maggiorati del 90%**.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione.
- Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni citati.
- L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del **valore della produzione netta Irap**.
- I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in **idonea documentazione** predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttorio, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.
- Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **ne dà comuni-**

**cazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione** relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (art. 1, c. 2 D. Lgs. 471/1997).

- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le disposizioni attuative.
- Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a **decorrere dal 22.10.2021**.
- I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, cc. 198-206 L. 160/2019.
- A decorrere dal 22.10.2021 è abrogata la precedente disciplina del patent box.
- **I soggetti che abbiano esercitato opzione per il precedente regime in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo**, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura degli accordi preventivi (art. 31-ter D.P.R. 600/1973), ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al precedente regime alternativo che consentiva di determinare il reddito agevolabile nella dichiarazione dei redditi (art. 4 D.L. 34/2019).
- I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura degli accordi preventivi ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al nuovo regime agevolativo, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

## Rifinanziamento Fondo automotive

## Art. 7

- È incrementata la dotazione del fondo di cui all'art. 1, c. 1041 L. 145/2018 per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
  - a) € 65 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km) (art. 1, c. 1031 L. 145/2018);
  - b) € 20 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica (art. 1, c. 657 L. 178/2020), di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
  - c) € 10 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km) (art. 1, c. 654 L. 178/2020);
  - d) € 5 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a € 25.000,00, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1.01.2011 [art. 73-quinquies, c. 2, lett. d) D.L. 73/2021].

## MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## Tutela del periodo di sorveglianza attiva

Art. 8

- L'equiparazione della quarantena a malattia non incidente sul comparto, ex art. 26, c. 1 D.L. 18/2020, è prorogata al **31.12.2021**.
- Sono stanziati nuove risorse anche per il riconoscimento dell'indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza di lavoratori fragili che non possano svolgere il lavoro in modalità agile.
- **Dal 31.01.2020 fino al 31.12.2021**, per i periodi di quarantena con tutela del periodo di sorveglianza attiva del lavoratore (art. 26 D.L. 18/2020), i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un **rimborso forfettario** per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps.
- Per ciascun anno solare il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro **una tantum per ogni singolo lavoratore** ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, **non possa essere svolta in modalità agile**.
- Il rimborso è erogato dall'Inps, per un **importo pari a € 600,00 per lavoratore**, previa presentazione da parte del datore di lavoro di **apposita domanda telematica** corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'Inps.
- L'Inps, nell'effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati.
- Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa previsto per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'Inps procede al monitoraggio dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora sia raggiunto il limite di spesa, non si procede a ulteriori rimborsi.

## Congedi parentali

Art. 9

- Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente **minore di 14 anni**, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- Il beneficio è riconosciuto ai genitori di **figli con disabilità in situazione di gravità** (accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/1992) **a prescindere dall'età del figlio**, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
- Il congedo può essere fruito in **forma giornaliera od oraria**.
- Per i periodi di astensione fruiti ai sensi dei punti precedenti, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa previsto, **un'indennità pari al 50%** della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 D. Lgs. 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli art. 32 e 33 D. Lgs. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data del 22.10.2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa, in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, **possono essere convertiti a domanda** nel congedo in trattazione con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- In caso di figli di **età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al primo punto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Per i giorni in cui un genitore fruito del nuovo congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruito del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
- I genitori **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** hanno diritto a fruito, per le medesime ragioni, per i **figli conviventi minori di 14 anni**, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, **pari al 50% di 1/365 del reddito** individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è **estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, **al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge**, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'Inps. Sulla base delle domande pervenute, l'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto; qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
- Le misure si applicano **fino al 31.12.2021**.

## Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale Covid

Art. 11

- I datori di lavoro, di cui all'art. 8, c. 2 D.L. 41/2021, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i **lavoratori in forza alla data del 22.10.2021**, domanda di **assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga** (artt. 19, 21, 22 e 22-quater D.L. 18/2020), per una **durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1.10 e il 31.12.2021**. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa previsto per l'anno 2021.
- I datori di lavoro delle **industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento** e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (identificati dal codice Ateco 2007 con i codici 13, 14 e 15), di cui all'art. 50-bis, c. 2 D.L. 73/2021, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i **lavoratori in forza alla data del 22.10.2021**, domanda di **trattamento ordinario di integrazione salariale** (artt. 19 e 20 D.L. 18/2020), per una **durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1.10 e il 31.12.2021**. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa previsto.
- Le 13 settimane dei trattamenti al primo punto sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali **sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane**, di cui all'art. 8, c. 2 D.L. 41/2021, decorso il periodo autorizzato. Le 9 settimane di cui al secondo punto sono riconosciute ai datori di lavoro **decorso il periodo autorizzato**.
- Le domande di accesso ai trattamenti **sono inoltrate all'Inps**, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato **entro il 30.11.2021**.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di **30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al **21.11.2021**, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta **precluso l'avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento** di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nello stesso periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la **facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi.
- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- Ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della **Regione siciliana** che, **nell'anno 2020, abbiano cessato di percepire la Naspi e presentato richiesta per l'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga**, la stessa indennità può essere concessa in continuità **fino al 31.12.2021**.

## Somministrazione

Art. 11, c. 15

- Mediante modifica dell'art. 31, c. 1 D. Lgs. 81/2015, è stata resa strutturale la possibilità di utilizzo oltre i 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia e somministrati a termine.

## Sistema informativo salute e sicurezza sul lavoro (SINP)

Art. 13, c. 1, lett. a)-c)

- Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L'Inail garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica e informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati.
- L'Inail rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, nonché alle malattie professionali denunciate.

## Contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Art. 13, c. 1,  
lett. b), c) e d)

- Gli organi di vigilanza alimentano una apposita sezione del sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il **10% (prima 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato**, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di cui all'allegato I al D. Lgs. 81/2008.
- Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai nn. 3 e 6 dell'Allegato I D. Lgs. 81/2008.
- Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro **può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo** per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
- L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo **nell'immediatezza degli accertamenti** nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, **entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale**.
- I provvedimenti, per le ipotesi di lavoro irregolare, **non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa**. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere **dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo** ovvero dalla **cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta**, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
- A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 L. 241/1990.
- Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 139/2006.
- I poteri di sospensione dell'attività spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
- È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
  - a) **la regolarizzazione dei lavoratori** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  - b) **l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  - c) **la rimozione delle conseguenze pericolose** delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
  - d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 2.500,00 fino a 5 lavoratori irregolari e pari a € 5.000,00 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  - e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, **il pagamento di una somma aggiuntiva** di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
- Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono **raddoppiate** nelle ipotesi in cui, **nei 5 anni precedenti** all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata **destinataria di un provvedimento di sospensione**.
- Su istanza di parte, la revoca è altresì concessa **subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta**. **L'importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi** dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
- È comunque fatta salva l'applicazione delle **sanzioni penali, civili e amministrative** vigenti.
- Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso **ricorso, entro 30 giorni**, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con **l'arresto fino a 6 mesi** nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e **con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00** nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui alla lett. d).
- L'Allegato I D. Lgs. 81/2008 è sostituito [dall'Allegato I al D.L. 146/2021](#).

## Entrata in vigore

Art. 18

- Il D.L. 146/2021 è in vigore dal **22.10.2021**.